

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica
e del Personale
Servizio 3 – Gestione Giuridica del Personale a tempo indeterminato
Viale Regione Siciliana, 2194
PALERMO

Prot. n. **28295** del **11 MAR 2019**

Oggetto: L.R. 22 febbraio 2019 n.1, art.27 – Comunicazioni e chiarimenti.

Trasmissione per posta elettronica

Al Segretario Generale

Ai Dirigenti preposti ai Dipartimenti regionali e Uffici equiparati, Uffici speciali, Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, Ufficio del Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale

Ai Capi di Gabinetto

All' A.R.A.N - Agenzia Rappresentanza
Negoziale Regione Sicilia

All'Assemblea Regionale Siciliana

All'E.R.S.U Ente Reg. Diritto Studio Universita'
Enna
Catania
Messina
Palermo

Al Fondo Pensioni Sicilia

Al Comando del Corpo Forestale della
Regione Siciliana

e, p.c., All'Assessore Regionale delle
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Alle Organizzazioni Sindacali

Ai Dirigenti dell'Area e dei Servizi del Dipartimento
della Funzione Pubblica e del Personale

Come è noto, il comma 7 dell'art. 52, della L.R. 9/2015, dispone che "l'Amministrazione Regionale può contingentare, per numero, categorie e dipartimenti, la fuoruscita dei dipendenti che hanno presentato domanda di pre pensionamento, con l'obbligo comunque di collocare gli stessi in quiescenza **entro un anno** dalla maturazione dei requisiti".

L'art. 27 della L.R. n. 1 del 22 Febbraio 2019, dopo le parole *entro un anno* citate al comma 7 dell'art. 52, della L.R. 9/2015 aggiunge le parole "*ovvero, previo consenso dell'interessato, entro due anni*".

Pertanto, le comunicazioni di contingentamento fino a un anno dalla maturazione del requisito pensionistico, ai sensi del comma 7 dell'art. 52, della L.R. 9/2015 non subiscono alcuna variazione alla procedura già consolidata e cioè i Dirigenti Generali comunicheranno per tempo al Dipartimento della Funzione Pubblica, la volontà di avvalersi del contingentamento del dipendente *de quo*.

Nel caso di contingentamento fino ad anni due o per frazioni successive al primo, ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 1 del 22 Febbraio 2019, i Dirigenti Generali comunicheranno come sopra con allegata una dichiarazione di consenso riferita solo al secondo anno o frazione dello stesso, firmata da parte dell'interessato/a.

Riepilogando, infine, anche per coloro i quali risultano già contingentati ai sensi del comma 7 dell'art. 52, della L.R. 9/2015, o per un anno o per frazioni dello stesso, alla data della pubblicazione della L.R. n. 1 del 22 Febbraio 2019, si applica quanto sopra esposto e con le stesse modalità di cui sopra.

Infine si ricorda, ad ogni buon fine, che l'art. 27 della L.R. n. 1 del 22 Febbraio 2019 si rivolge solo ed esclusivamente ai pre pensionamenti di cui alla L.R. 9/2015 e s. m. e i., e non ad altre forme pensionistiche.

IL DIRIGENTE GENERALE
Rosanna Ripa

